



DELIBERA N. 372

Del 27 luglio 2022

Oggetto

Fascicolo UVLA 2230/2022

Centrale Unica di Committenza Sele Picentini per conto di Comune di Battipaglia: Concorso di progettazione a procedura aperta ad unico grado per l'acquisizione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento "social-art-foodhub digitale Battipaglia (SA) incubatore a sostegno della cultura del territorio e della dieta mediterranea - ristrutturazione dell'ex scuola Edmondo De Amicis" (CIG: 9090155934).

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Considerato in fatto

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 18.03.2022 nonché sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice, la Centrale Unica di Committenza Sele Picentini indicava per conto del Comune di Battipaglia un concorso di progettazione a procedura aperta ad unico grado per l'acquisizione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento "social-art-foodhub digitale Battipaglia incubatore a sostegno della cultura del territorio e della dieta mediterranea - ristrutturazione dell'ex scuola Edmondo De Amicis".

Nel bando di concorso – da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – veniva previsto, quale termine per la presentazione delle offerte la data del 17.05.2022, ed un premio complessivo da ripartire tra il vincitore e i primi 5 classificati pari a 56.887,03 euro.

Il punto 3.1 del bando di gara rubricato "Oggetto del Concorso" disponeva che "L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici per l'acquisizione di un progetto, con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica", con la conseguente individuazione del soggetto vincitore", con l'ulteriore specificazione per cui tale PFTE è "finalizzato ad individuare tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, individuando gli elementi essenziali per le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva" nel pieno rispetto delle disposizioni codicistiche. Il successivo punto 19.1 del bando rubricato "Affidamento dell'incarico" disponeva invece, in maniera non del tutto coerente, che "Il vincitore del Concorso, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla proclamazione,

dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica".

Parimenti il punto 20 relativo a "Tempi di pagamento e fatturazione del compenso" chiariva che "L'importo relativo al primo premio verrà liquidato all'atto della proclamazione del vincitore, per una quota pari al 50%, e ad ultimazione della prestazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la restante quota del 50%"

Con esposto acquisito al prot. Anac con il numero 27050 del 11.04.2022 la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a Inarcassa segnalava l'illegittimità dei criteri di attribuzione del punteggio nell'offerta tecnica a fronte della previsione di elementi di carattere soggettivo nella valutazione della stessa.

Con ulteriori esposti acquisiti al protocollo Anac con i numeri 37666 e 37667 del 17.05.2022 l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno segnalava varie anomalie del concorso in oggetto e segnatamente: la previsione nell'offerta tecnica di punteggi per servizi svolti con conseguente assenza di anonimato, la redazione del progetto di fattibilità da parte del solo vincitore, il ricorso all'appalto integrato per l'affidamento dei successivi stadi progettuali e dei lavori, il riconoscimento di un montepremi inferiore ai compensi previsti per i commissari di concorso.

Il punto 17.1 del bando di concorso prevedeva, infatti, dei criteri soggettivi nell'attribuzione del punteggio nell'offerta tecnica, stante l'attribuzione di punteggio oltre che alla proposta progettuale, anche alla "professionalità ed adeguatezza della proposta progettuale", da intendere quale elenco dei servizi significativi svolti, e alla "struttura tecnico organizzativa", con ciò riferendosi alla valutazione del gruppo di lavoro, come si evince dalle tabelle sotto riportate.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D
PROPOSTA PROGETTUALE	100	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	15
		CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	75
		STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA	10
TOTALE			100

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punt. max	A	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio parziale
	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE <i>(Specifica esperienza in materia di recupero</i>	15	A1	Illustrazione servizi significativi svolti , attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, per la categoria E.21	5
			A2		



	<i>funzionale, rigenerazione urbana e rilancio del patrimonio culturale materiale/immateriale</i>		A3	Illustrazione servizi significativi svolti , attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, per la categoria S.01 Illustrazione servizi significativi svolti , attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, per le categorie IA.02 e IA.03	5 5
C	STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA	10	C1	Struttura organizzativa, sia in termini di risorse umane che strumentali. Capacità organizzativa e organizzazione con la quale si intende eseguire il servizio. Valutazione del Gruppo di lavoro: competenze e interdisciplinarietà del Gruppo di Lavoro. (indicare in forma anonima ogni riferimento all'organigramma del gruppo di lavoro)	10

Nel proseguo si specifica ulteriormente, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta, che essa "sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, nella quale gli stessi dovranno illustrare le esperienze maturate negli ultimi 10 (dieci) anni nel settore del recupero funzionale, della rigenerazione urbana e del rilancio del patrimonio culturale materiale/immateriale, riportando al massimo n. 3 (tre) lavori eseguiti per ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (sub-criteri A1, A2 e A3), ritenuti i più significativi, ed affini al servizio oggetto di affidamento e ritenuti, per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, meglio rispondenti agli obiettivi che intende perseguire la Stazione Appaltante. Essi dovranno consentire di valutare maggiormente la capacità dell'operatore di formulare delle proposte tecniche migliorative, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e tecniche già utilizzate dallo stesso in esperienze pregresse, in contesti analoghi e con maggiore affinità con quelli oggetto della gara."

Riguardo alla valutazione del criterio della struttura tecnico organizzativa si specifica, ulteriormente che "sarà fatta sulla base dei seguenti elementi: Esperienza specifica dei componenti del Gruppo di Lavoro minimo: sarà valutata l'esperienza specifica dei componenti del Gruppo di Lavoro minimo, considerando l'esperienza diretta maturata nei progetti/lavori/incarichi più rappresentativi, attinenti l'oggetto del Concorso, con specifico riferimento al ruolo/competenza assunti ai fini della presente procedura. Sarà valutata, altresì, per ciascuna figura professionale di riferimento richiesta per il Gruppo di Lavoro, esperienza professionale per opere similari, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del Concorso (categoria, destinazione funzionale, importo delle opere e complessità) come definite nel paragrafo 3.2; Esperienza complessiva dei componenti del Gruppo di Lavoro minimo: sarà valutata l'esperienza dei componenti del Gruppo di Lavoro minimo, considerando l'anzianità professionale complessiva maturata nel settore, con specifico riferimento al ruolo/competenza assunti ai fini della presente procedura; Esperienza di figure integrative rispetto al Gruppo Minimo di Lavoro: sarà valutata la presenza di ulteriori funzioni e competenze che integrano il Gruppo di Lavoro, ritenute utili ai fini dello sviluppo della proposta progettuale verrà valutata l'esperienza specifica e complessiva dei singoli componenti, determinandone l'apporto in funzione della complementarietà e

multidisciplinarietà della compagine; Numero di giovani professionisti (art. 46 co. 1 Codice Appalti), sarà attribuito un punteggio in base al numero di giovani professionisti iscritti nei rispettivi Ordini professionali di appartenenza, da meno di 5 anni, dalla data di pubblicazione del presente disciplinare, componenti del Gruppo di Lavoro, fino ad un massimo di 4 professionisti'.

Nell'esposto si segnalava, altresì, l'assenza di criteri per la selezione dei commissari di gara, in quanto al punto 18.1 del bando rubricato "Commissione giudicatrice" era previsto che i commissari sarebbero stati selezionati, nella fase antecedente alla consegna delle proposte progettuali "secondo criteri di trasparenza e competenza", e nominati cinque membri effettivi (almeno tre con laurea tecnica) e tre Supplenti, senza alcun riferimento ai criteri di formazione della stessa o i requisiti richiesti ai singoli componenti.

Stante la presumibile illegittimità delle disposizioni del bando sopra richiamate è stato comunicato con nota prot. n. 50554 del 22.06.2022 l'avvio del procedimento istruttorio, in cui è stata contestata la non coerenza tra le disposizioni della *lex specialis* in riferimento all'oggetto del concorso e la conseguente violazione dell'articolo 152 comma 4 secondo cui nei concorsi di progettazione inerenti a lavori sono richiesti "esclusivamente" progetti con un livello di approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico ed economica, la previsione di criteri soggettivi nell'attribuzione del punteggio nell'offerta tecnica, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 155 comma 4 D.lgs. 50/2016 secondo cui l'unico criterio di attribuzione del punteggio deve essere la valutazione della proposta progettuale, l'assenza di anonimato delle proposte, ed infine l'assenza di criteri per la selezione dei commissari di gara.

Con nota acquisita al prot. Anac con il numero 54060 del 01.07.2022, il Responsabile Unico del procedimento ha fornito il riscontro richiesto rilevando la piena legittimità dell'operato della stazione appaltante, per le motivazioni che verranno specificate nel proseguo, chiarendo che "il bando oggetto del presente procedimento istruttorio è stato redatto nel pieno rispetto della normativa di settore vigente e facendo costante riferimento a linee guida approvate da organismi competenti in materia."

In particolare il Rup chiariva di aver fatto riferimento al "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura" elaborato dal Gruppo Operativo "CONCORSI" del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI APPC (ALL.2). In particolare si è fatto riferimento alla "Guida alla compilazione dei bandi Allegato C1 - Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura" (agg. 13 Settembre 2017), che all' Art. 6 - Concorso di progettazione, comma 6.5, prevede che: il vincitore del Concorso entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione, integrerà gli elaborati progettuali per giungere al livello di approfondimento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico. Altro prezioso riferimento nella stesura del bando è stata la Guida alla compilazione dei Bandi redatta dal Gruppo "Lavori Pubblici" della RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE (ALI.3), relativa ai "Bandi Tipo" per "Concorsi di Progettazione - Concorsi di idee - Servizi di Architettura e Ingegneria", aggiornata al D.l. 76/2020, convertito in legge 120/ 2020 come modificato dall'art. 51 del decreto legge 77/2021, convertito nella legge 108/2021 e pertanto riferita alle regole transitorie introdotte dallo stesso decreto, quali misure anticrisi, da adottare, in deroga al Codice dei contratti, solo per le procedure avviate entro la data del 30 giugno 2023. Tale guida, al "CAPITOLO 2 - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE", prevede al punto 2.3 che: il vincitore di un concorso di progettazione ad uno o a due gradi, ai sensi dell'art. 152, comma 4, secondo periodo, entro i successivi sessanta giorni dalla proclamazione, completa gli elaborati concorsuali sino a raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnico ed economico (salvo i casi di cui all'art. 154, comma 5):"



Rinviano nel proseguo le considerazioni di merito si rileva che a fronte delle richiamate disposizioni regolamentari l'Ufficio proponente ha sottoposto al competente Ufficio giuridico dell'Autorità (UCOG), con nota prot. n. 58647 del 15.07.2022, un parere in merito l'applicabilità dell'articolo 154 comma 4 secondo capoverso D.lgs. 50/2016 ai concorsi di progettazione da espletare in unico grado.

La richiesta è stata riscontrata con nota prot. n. 60259 del 22.07.2022 con cui è stato trasmesso il parere richiesto confermando l'interpretazione adottata dall'ufficio UVLA.

In merito allo stato d'avanzamento della procedura il Rup rilevava ulteriormente che *"la procedura di gara in oggetto è ferma alla nomina della Commissione di gara, nessun altro provvedimento è stato prodotto, in doverosa attesa della conclusione del presente procedimento istruttorio"*.

Considerato in diritto

Come evidenziato nelle premesse fattuali, la fattispecie in esame verte in ordine alla violazione della normativa in materia di concorsi di progettazione in unico grado, a fronte delle diverse anomalie riscontrabili nel bando di gara.

Il primo profilo di anomalia attiene all'oggetto del concorso in quanto, sebbene dalla qualificazione formale operata dalla stazione appaltante risulti l'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, in alcune disposizioni del bando viene specificato che la redazione della stessa sarà affidata al vincitore che dovrà provvedere al completamento degli elaborati concorsuali, entro un termine stabilito.

In senso maggiormente difforme si colloca l'articolo 3 del bando disciplinante l'oggetto del contratto in cui si legge espressamente che *"L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici per l'acquisizione di un progetto, con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica"*. Il richiamato *"affidamento di servizi tecnici"* evoca una procedura di appalto, avente ad oggetto appunto, l'affidamento di un servizio, ontologicamente diversa dal concorso di progettazione che ha, invece, l'obiettivo di acquisire un'opera dell'ingegno, ovvero un progetto.

Tali incongruenze, oltre a comportare l'indeterminatezza della prestazione e, dunque, dell'oggetto contrattuale, si pongono in contrasto con quanto previsto dall'articolo 152 comma 4 D.lgs. 50/2016 secondo cui nei concorsi di progettazione inerenti a lavori sono richiesti *"esclusivamente"* progetti con un livello di approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico ed economica, che, conseguentemente, deve essere redatto dai concorrenti del concorso per la partecipazione allo stesso, e non solo dal vincitore.

L'istituto in oggetto, infatti, ha l'obiettivo di acquisire un progetto vero e proprio avente un livello di approfondimento almeno pari a quello del PFTE, a differenza dei concorsi di idee che invece hanno l'obiettivo di acquisire un'idea progettuale, un'opera dell'ingegno ad uno stadio non avanzato.

In tal senso si esprime anche l'art. 3 comma 41 D.lgs. 50/2016 che definisce i concorsi di progettazione *"procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi"*.

Appare, dunque, chiaro, che con il concorso di progettazione l'amministrazione selezioni un progetto e, conseguentemente, almeno un progetto di fattibilità che costituisce il primo livello progettuale, né si ritiene ammissibile la richiesta di elaborati di livello inferiore.

Sotto altro profilo qualora la redazione del progetto di fattibilità debba essere completata dal solo vincitore non appare chiaro l'oggetto di valutazione della commissione giudicatrice, che, conseguentemente, potrà vertere su progetti più o meno completi, non aventi tutti i medesimi elaborati, con inevitabili ricadute in tema di concorrenza, par condicio e parità di trattamento.

Per tale motivo non possono essere accolte le controdeduzioni svolte dalla stazione appaltante secondo cui *"il bando oggetto del presente procedimento istruttorio è stato redatto nel pieno rispetto della normativa di settore vigente e facendo costante riferimento a linee guida approvate da organismi competenti in materia. Norme che hanno ispirato bandi-tipo che prevedono tutti la presentazione in gara di una proposta progettuale con affidamento, proprio avvalendosi dell'art. 154, comma 4, del DLgs 50/2016, al primo classificato vincitore di concorso il completamento della proposta stessa al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica"*.

Orbene, in primo luogo, il riferimento all'articolo 154 comma 4 del Codice appare incongruo in quanto tale norma disciplina il concorso di progettazione articolato in due gradi da esperire in caso di interventi di particolare rilevanza e complessità, prevedendo poi la possibilità di affidare al vincitore la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, purché in possesso dei requisiti previsti.

Tale norma non viene, tuttavia, in considerazione nel caso di specie, in quanto come espressamente previsto nel punto 1 del bando, il concorso di cui trattasi si articola in un unico grado.

D'altra parte non si può prescindere dal riferimento svolto dal Rup al "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura" redatto dal Gruppo Operativo "CONCORSI" presso il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e alla "Guida Concorsi di Progettazione Concorsi di idee Servizi di Architettura e Ingegneria - I Bandi Tipo", le cui disposizioni prevedono, effettivamente, la possibilità per il vincitore di integrare gli elaborati progettuali per giungere al livello di approfondimento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.

In particolare la seconda disposizione cita testualmente al p. 2.3: *"Il vincitore di un concorso di progettazione ad uno o a due gradi, ai sensi dell'art. 152, comma 4, secondo periodo, entro i successivi sessanta giorni dalla proclamazione, completa gli elaborati concorsuali sino a raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica"*.

Tali norme, tuttavia, si basano su un presupposto inesatto, ovvero l'applicazione dell'articolo 152 comma 4 (secondo capoverso) anche ai concorsi da espletare in unico grado.

Al fine di evitare confusioni terminologiche preme chiarire che l'art. 152 comma 4 del Codice al primo capoverso detta disposizioni di carattere generale applicabili ai concorsi - relativi ai lavori - da svolgersi in unico grado o in più gradi, prescrivendo che *"Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7"*.

Al secondo capoverso, invece è prevista una disciplina di dettaglio applicabile solo ai concorsi da svolgersi in più gradi, con la precisazione che *"Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica"*.

Dal tenore letterale della norma appare chiaro che la possibilità per il vincitore di perfezionare, in un momento successivo alla proclamazione, la proposta, dotandola di tutti gli elaborati necessari, riguarda solo i concorsi da svolgersi in più fasi, in cui viene inizialmente richiesta la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e in un secondo momento la redazione del PFTE.

Pertanto è da escludersi la sua applicabilità ai concorsi in un'unica fase - come quello in esame - in cui il progetto di fattibilità deve essere redatto dai concorrenti nell'espletamento del concorso e non dal vincitore in una fase successiva.



Conclusivamente appare inconferente anche l'ultima considerazione per cui *"Dello stesso tenore il Decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 312 del 2B/12/2021 (ALL.4), con il quale sono stati approvati, tra l'altro, schemi di disciplinare di gara per concorsi di progettazione"* in quanto tale bando tipo disciplina i concorsi di progettazione a due fasi.

Ulteriore anomalia riguarda la previsione di criteri soggettivi, in quanto, come meglio sopra specificato, nell'offerta tecnica viene attribuito un punteggio, oltre che per la proposta progettuale, anche per la "professionalità ed adeguatezza della proposta progettuale", da intendere quale elenco dei servizi significativi svolti, e alla "struttura tecnico organizzativa", con valutazione del gruppo di lavoro.

La previsione di suddetti criteri si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 155 comma 4 D.lgs. 50/2016 secondo cui l'unico criterio di attribuzione del punteggio deve essere la valutazione della proposta progettuale.

La norma dispone, infatti, che la Commissione di concorso individua il vincitore verificando la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando e valutando collegialmente i progetti.

Con il concorso di progettazione l'amministrazione intende acquisire un progetto, a differenza dell'appalto di servizi avente lo scopo di selezionare il progettista a cui affidare la prestazione del servizio.

In tal senso si è espressa anche l'Autorità in un risalente pronunciamento secondo cui *"il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista"* (AVCP Deliberazione n. 125 del 09.05.2007)".

Nel Codice, inoltre, non si farebbe alcun riferimento alla possibilità di valutazione di ulteriori elementi, soprattutto di quelli di natura strettamente soggettiva, che vengono in rilievo nel caso di specie.

Per tale motivo non possono ritenersi accoglibili le valutazioni spese dalla stazione appaltante per cui *"In ragione del valore economico dell'affidamento, della complessità delle prestazioni, nonché della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di elevato livello imprenditoriale, sono stati previsti nel Bando, al p.to 7.1.2 ed al p.to 7.3 lett. c), dei requisiti minimi del gruppo di lavoro. La composizione minima del Gruppo di lavoro richiesta dal Bando è stata ritenuta utile per affrontare la complessità dell'attività progettuale, considerato che con il concorso in parola, il Comune di Battipaglia intende conseguire un elevato livello di qualità urbana ed architettonica nella progettazione del nuovo edificio in oggetto, consapevole che il progetto gioca un ruolo fondamentale nei processi di trasformazione del territorio, incentivando la promozione con un concorso di progettazione internazionale"*.

Come sopra chiarito, pur a fronte della complessità delle prestazioni, l'unico elemento valutabile dalla commissione di concorso attiene alla qualità progettuale.

Suscitano inoltre perplessità le ulteriori considerazioni spese dalla stazione appaltante a giustificazione della scelta di inserire criteri soggettivi nella valutazione dell'offerta tecnica, per cui *"Rientrando il Concorso di progettazione nel gruppo degli appalti di servizi, si precisa che il presente concorso di progettazione è stato organizzato nel contesto della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per l'affidamento di servizi di progettazione relativi alla realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Si tratta di una procedura "unitaria", quindi, che comprende il concorso di progettazione ed il successivo appalto di servizi, considerato che è stato previsto nel bando che al vincitore venga affidato lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico (PFTE). Quindi, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici per l'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica"*

Preme svolgere le medesime considerazioni di cui sopra in merito all'indeterminatezza dell'oggetto del concorso e alla confusione terminologica riguardante l'istituto in esame.

Sebbene, come chiarito nel bando, al concorso di progettazione segua l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori, tale elemento non è sufficiente per qualificare il concorso come facente parte di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per l'affidamento di servizi di progettazione relativi alla realizzazione di lavori pubblici.

Ancora una volta si deve fare riferimento al dettato della norma di cui all'articolo 152 comma 1 secondo cui le disposizioni codicistiche si applicano: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Tali ipotesi, in particolare, sono alternative, e non costituiscono un'unica soluzione pertanto le stazioni appaltanti potranno indire concorsi ai sensi della prima o della seconda lettera.

La prima fattispecie costituisce la prima fase della procedura di affidamento di un servizio di progettazione, mentre la seconda disciplina i concorsi di progettazione per i quali sono previsti premi di partecipazione o versamenti, con il pagamento dei quali l'amministrazione acquista la proprietà del progetto vincitore.

Sebbene il Rup dichiarò che il concorso in oggetto sia stato organizzato nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, nel bando non si rinviene alcun riferimento all'articolo 152 comma 1 lett. a).

A prescindere dagli aspetti formali, la chiara lettura del punto 4.4.3. "Diritto d'Autore" del bando, secondo cui "*L'Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vincitrice (Cfr. art. 152, comma 5 del Codice)*" costituirebbe un chiaro riferimento alla diversa fattispecie di concorso.

Tali criteri soggettivi, sotto altro profilo, potrebbero comportare il venir meno dell'anonimato del concorso in quanto la valutazione dei servizi svolti, quanto la valutazione del gruppo di lavoro, richiedono necessariamente che i concorrenti nella propria offerta ne facciano menzione con la conseguente presentazione di una offerta palese.

L'articolo 154 comma 4 D.lgs. 50/2016 dispone, invece, che i progetti debbano essere presentati in forma anonima, e che l'anonimato debba essere assicurato per tutta la durata della procedura, fino alla decisione della Commissione.

Al riguardo il Rup nella nota di riscontro garantisce il pieno rispetto dell'anonimato rilevando che "*ogni disposizione e procedura prevista dal bando è stata studiata in coerenza con tale caratteristica, al fine di non esporre l'intera procedura concorsuale al rischio di invalidazione*" (...) "*Considerato che gli elaborati grafici, analitici e amministrativi, sono stati richiesti dal bando in formato elettronico/digitale, il bando stesso ha definito in modo dettagliato ogni prescrizione atta al mantenimento dell'anonimato fino alla decisione finale della commissione giudicatrice. Al p.to 4.4.2 (Principio dell'Anonimato) è stata posta a carica della Centrale Unica di Committenza (Garante) il compito di garantire il completo anonimato, mediante il disaccoppiamento dei dati dei partecipanti dagli elaborati trasmessi. Il suddetto disaccoppiamento dei dati, secondo le specificità della piattaforma informatica utilizzata, viene garantito per tutta la durata del concorso, attraverso l'utilizzo di codici alfa-numeriche di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche.*"

Il Rup inoltre rileva di aver posto particolare attenzione nel richiedere di indicare in forma anonima la composizione del Gruppo di lavoro, richiedendo "*in forma anonima l'organigramma del Gruppo di lavoro*" (...) "*Specificando che devono essere illustrate le competenze e il ruolo dei componenti del gruppo senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l'identità dei concorrenti*".



Parimenti con riferimento al criterio dell'esperienza pregressa *"va rappresentato sempre in forma anonima riportando, con riferimento alle attività svolte, in modo astratto tipo ed importo dei servizi di ingegneria ed architettura eseguiti"*.

Pur dando atto dell'intento dell'amministrazione di mantenere separati i dati personali dalla proposta progettuale, non appare ben chiaro come possano essere comprovate le esperienze pregresse in modo astratto, ovvero se basti il riferimento generico all'appalto di servizi, senza alcuna altra specificazione diversa dall'importo.

L'ultima doglianza riguardava l'assenza dei criteri per la selezione dei Commissari nel bando di concorso stante il generico riferimento ai criteri di trasparenza e competenza, ed in assenza di specificazione dei requisiti richiesti ai singoli componenti.

A fronte della richiesta di cui al punto 7.3 del bando sia in termini di professionalità che di competenze specialistiche per il gruppo di lavoro minimo - che dev'essere composto da almeno un progettista architettonico capogruppo, un project manager, un progettista delle strutture, un progettista impianti, un coordinatore per la sicurezza in f.p., un esperto in allestimenti espositivi e museali multimediali, un archeologo, un esperto nella gestione economica dei beni culturali ed un esperto in processi partecipativi e comunicazione - la norma si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 155 comma 2 del Codice secondo cui qualora ai partecipanti del concorso siano richieste particolari qualifiche professionali, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una equivalente.

La ratio della norma è quella di garantire la presenza nelle commissioni giudicatrici di personale idoneo, dotato della necessaria qualificazione personale e competenza tecnica per la valutazione di progetti.

Sul punto la stazione appaltante riferisce che *"Con Disposizione Dirigenziale n. 25 del 20/06/2022 (...) è stata nominata la Commissione Giudicatrice, composta da personale dell'Ente posto ai vertici della struttura Tecnica dell'Ente (un dirigente ed alcuni funzionari della stazione appaltante incaricati di funzioni apicali), dotati di adeguato titolo di studio, qualificata esperienza professionale (ingegneri, architetti) e specifica competenza nella materia posta in gara. In relazione ai criteri di nomina della Commissione giudicatrice, sia con riferimento ai requisiti (di competenza, esperienza professionale, titolo di studio che debbono possedere i Commissari di gara). Si ritiene, pertanto, di aver operato nel pieno rispetto dell'art 155 del Codice, comma 2, prevedendo che almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice siano in possesso delle qualifiche professionali richieste ai partecipanti al concorso di progettazione o qualifiche equivalenti"*.

Al riguardo si prende atto dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 27 luglio 2022

DELIBERA

- la non conformità della procedura in analisi al disposto di cui agli articoli 152 comma 4 e 155 comma 4 del D.lgs. 50/2016, stante la previsione del completamento degli elaborati concorsuali fino al

raggiungimento del livello del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte del solo vincitore; nonché stante la previsione di requisiti soggettivi tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

- di trasmettere a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori la presente deliberazione al Comune di Battipaglia invitando l'Ente alle valutazioni di competenza e a dare notizia circa le eventuali determinazioni assunte nel termine di 30 giorni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 2 agosto 2022

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente